



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "N. Berther"
S. Zeno N. - Montirone

Piazza Marconi, 2 - 25010 San Zeno Naviglio (BS)

Tel.: 030 2161097 - Fax: 030 2168154

E-mail: bsic84500v@istruzione.it - Pec: bsic84500v@pec.istruzione.it

Sito web: www.icsanzenomontirone.edu.it

Codice Meccanografico:
BSIC84500V

Codice Univoco Ufficio:
UF00KK

Codice Fiscale:
98110970179

San Zeno Naviglio, 20/09/2024

Oggetto: **Determina assegnazione incarico fiduciario brokeraggio assicurativo**

Alla Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sito Web
 Al fascicolo digitale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Considerata la necessità di provvedere all'acquisizione di contratti assicurativi, tra cui l'acquisizione delle coperture assicurative di Responsabilità Civile dell'Istituto e Infortuni degli alunni;
- Visto il D.Lgs 36/23, Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto in particolare l'articolo 1 del D.Lgs 36/23, **Principio del risultato**, comma 4, che indica come il risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;
- Visto in particolare l'articolo 17 del D.Lgs 36/23 **Fasi delle procedure di affidamento**, che prevede in caso di affidamento diretto l'atto della decisione a contrarre, individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e tecnico professionale;
- Visto l'allegato II.1 del D.Lgs 36/23, **Principio dell'autoorganizzazione della stazione appaltante**, che riconosce alle amministrazioni appaltanti la possibilità di stabilire una disciplina specifica in ordine alle modalità di conduzione delle indagini di mercato, e che le indagini di mercato devono svolgersi nelle modalità ritenute più idonee dalla stazione appaltante;
- Vista la Legge 241/90, per quanto riguarda i Principi generali dell'attività amministrativa non regolati dal D.Lgs 36/23;
- Visto in particolare l'articolo 49 del D.Lgs 36/23, **Principio di rotazione**, comma 4 che prevede in riferimento alla struttura del mercato, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, che il contraente uscente possa essere individuato quale affidatario diretto;
- Visto in particolare l'articolo 49 del D.Lgs 36/23, **Principio di rotazione**, comma 6, che prevede che sia comunque possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
- Visto in particolare l'articolo 50 del D.Lgs 36/23, **Procedure per l'affidamento**, comma 1 lettera b) che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alle prestazioni richieste;
- Visto il Decreto 129 del 28 agosto 2018, Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, in relazione all'art. 43 comma 7, che classifica i servizi assicurativi come procedura di affidamento particolarmente complessa;
- Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto del 03.09.2024 n.100 con la quale si è deliberato di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo;
- Considerata che l'istituto scolastico ISTITUTO COMPrensivo STATALE "N. BERTHER" è stazione appaltante non qualificata ai sensi dell'art. 63 del d.lgs 36/2023;
- Ravvisata l'opportunità di ricorrere alla figura dell'intermediario assicurativo (broker) per assistere l'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione della documentazione necessaria, secondo le previsioni del Codice delle Assicurazioni private (art. 109 D. Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e

integrazioni) compresa l'assistenza e la consulenza in relazione alla gestione delle pratiche dei sinistri;

- Posto che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico o all'utenza assicurata in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa a cui viene assegnato il contratto;
- Vista la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, nella parte in cui dispone che *"l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione"*;
- Considerato che l'incarico non è un contratto autonomo, ma ancillare al contratto assicurativo e che inoltre non generando pagamenti a favore del broker o altri flussi finanziari, non necessita di CIG;
- Vista la posizione espressa dell'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA), in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che: "sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto";
- Verificato che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto alle quali dover aderire ai sensi della Legge 24.12.2012, n. 228; e che in ogni caso l'acquisizione delle coperture è neutrale sulla spesa pubblica, in quanto basata su fondi messi a disposizione delle famiglie;
- Vagliate le caratteristiche del servizio tra cui:
- l'iscrizione agli albi,
 - l'assenza di condizioni di esclusione,
 - l'assenza di condizioni di incompatibilità,
 - l'assenza di conflitto d'interessi,
 - la capacità economica e finanziaria,
 - capacità tecnico professionale,
 - l'idonea copertura assicurativa professionale,
 - il livello di specializzazione,
 - le caratteristiche della struttura aziendale,
 - le caratteristiche del servizio di consulenza,
 - gli elementi comprovanti l'indipendenza,
 - il numero di voci su cui il servizio suddivide l'analisi delle esigenze dell'istituto,
 - il numero di voci su cui il servizio suddivide i criteri di valutazione delle polizze,
 - le risorse umane e tecniche,
 - strumenti software impiegati e sistemi gestionali,
 - la comprovata e documentata esperienza,
 - il numero dei servizi eseguiti negli ultimi cinque anni,
 - fornitura di campioni del servizio eseguito per altre indagini di mercato e/o procedure;
 - certificazioni di qualità dei processi con i quali si produce e eroga il servizio.
- Dato atto che Il servizio di brokeraggio ha effetto dalla data di sottoscrizione e resta valido per la durata di anni 3 (tre) a far data dalla decorrenza della polizza, e resta valido sino alla scadenza dell'ultima annualità dei contratti intermediati, fatta salva la facoltà di recesso dell'Amministrazione esercitabile ad ogni scadenza intermedia annuale con preavviso di 60 gg.

DETERMINA

- Di procedere alla scelta dell'intermediario assicurativo (broker) Logica Insurance Broker srl, con sede legale in piazza Amendola, 3 - 20149 Milano RUIAR B000340640 secondo una procedura ad affidamento diretto;

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Guccione Gregoria Loredana
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate